

# **Biblioteca elettronica di scienze economiche e sociali del Piemonte**

## **Regolamento del servizio di document delivery**

1. Le biblioteche partecipanti alla **Biblioteca elettronica di scienze economiche e sociali del Piemonte (BESS)** considerano la fornitura e lo scambio di documenti (document delivery) un mezzo fondamentale per promuovere e favorire la fruizione del patrimonio comune da parte degli utenti dell'area metropolitana torinese e del Piemonte.
2. Si impegnano pertanto reciprocamente a favorire l'accesso alle proprie collezioni di periodici on-line attraverso lo strumento del document delivery, compatibilmente con le restrizioni e le norme previste dai rispettivi regolamenti.
3. Le biblioteche partecipanti si impegnano a individuare e sperimentare soluzioni tecniche e organizzative atte a sviluppare e migliorare il servizio di document delivery. In particolare prevedono di poter estendere il servizio anche alle collezioni cartacee di periodici e agli articoli tratti da banche dati.
4. Le biblioteche partecipanti intendono inoltre promuovere l'aggiornamento degli operatori addetti al servizio e sono interessate ad altre iniziative di cooperazione in questo settore, sia a livello regionale sia a livello nazionale.
5. Le richieste di document delivery devono contenere i seguenti dati: **titolo della rivista, anno solare o annata della rivista, numero del fascicolo, autore e titolo dell'articolo, pagina iniziale e pagina finale dell'articolo** (se conosciute). Le richieste possono essere inviate per posta (si raccomanda l'utilizzo della Posta prioritaria), fax, posta elettronica, tramite Form Web.
6. Le biblioteche partecipanti comunicano, preferibilmente mediante pubblicazione sul loro sito Web, l'indicazione del personale che si occupa del servizio.
7. Le biblioteche partecipanti s'impegnano a evadere le richieste entro cinque giorni lavorativi. In caso di impossibilità a evadere la richiesta, verrà comunque inviata una risposta negativa.
8. Il servizio è erogato gratuitamente e sulla base del principio di reciprocità.
9. Le biblioteche che rilevino eccessivi squilibri nel rapporto con le altre biblioteche partecipanti alla cooperazione, possono adottare, in accordo con la BE., misure per attenuare detto squilibrio, fermo restando il principio della gratuità e reciprocità di cui all'articolo A questo scopo si raccomanda alle singole biblioteche di tenere traccia degli scambi di articoli con le altre biblioteche partecipanti.